



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Ufficio Presidenza

Decreto n. 13

Prot. n. 3083

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie in tutti i procedimenti la cui trattazione avviene mediante applicativo APP.

### IL PRESIDENTE FF

Vista la richiesta pervenuta il 25.6.2026 dalla Presidente della Sezione Riesame, inoltrata al MAGRIF del settore penale per parere;

Visto l'art. 1, comma 3 ter, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 30 dicembre 2025 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2025) nonché le modifiche apportate dal D.M. n. 206/2024 all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, dal complesso delle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 - 111 - 111 bis - 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° aprile 2026, il deposito telematico degli atti nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI, e titolo I, capo III, del c.p.p. nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

rilevato che – interpellato il MAGRIF – lo stesso ha evidenziato:

*“In relazione alla segnalazione della Presidente del Tribunale del Riesame,*

*Sentiti i Rid,*

*Osservo che la richiesta formulata può essere accolta nei termini secondo cui, come verificatosi anche per gli altri settori penali, l'applicativo APP certamente necessita di un congruo periodo di prova durante il quale lo stesso, pur usato in via preferenziale, possa godere di una non obbligatorietà nell'utilizzo per fronteggiare disfunzioni e bug*

*del Sistema, evidentemente acuiti dai particolari adempimenti -notoriamente connotati dall'urgenza- che sottendono alla funzione del Tribunale del Riesame.*

*Al contempo, la natura distrettuale dell'Ufficio -i cui utenti sono dislocati nei vari circondari- richiede che in ogni caso si dia privilegio all'uso di APP con ricorso al deposito cartaceo dei provvedimenti (da inserire poi manualmente nel fascicolo telematico) nelle ipotesi di estrema urgenza o di malfunzionamento, dandone atto in calce al provvedimento stesso.*

*A tale proposito, come da interlocuzioni per le vie brevi, suggerisco la previsione di tale modalità - deposito cartaceo con indicazione (mediante richiamo o copia/incolla del messaggio elaborato dal Sistema) della impossibilità/malfunzionamento e successivo inserimento manuale nel*

*Fascicolo telematico - per tutti i settori penali così da assicurare, pur nella obbligatorietà di APP (e venuta meno del cd. doppio binario) il pieno esercizio della funzione penale.”*

Tutto ciò premesso,

ritenuto che, allo stato, dalle criticità del sistema richiamate possano derivare immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza e soprattutto sulla loro regolarità, anche formale, potendosi prevedere un'impennata del numero delle eccezioni difensive aventi ad oggetto il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti dal codice di rito, le cui conseguenze, in caso di accoglimento, potrebbero determinare altrettante gravi ricadute sulla validità degli atti assunti nella celebrazione di processi/procedimenti, spesso, per reati di particolare allarme sociale, trattandosi di Tribunale distrettuale; visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato" ai sensi del co. I, della suddetta norma;

rilevato, altresì, che il Dirigente dell'Ufficio non può essere presente e attestare il malfunzionamento temporaneo ogniqualvolta esso si verifica impedendo, tuttavia, il compimento di atti rilevanti per la regolarità del procedimento/processo;

ritenuto che, in tali casi, si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale e atti

analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., almeno fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un adeguato funzionamento ed una più completa configurazione dell'applicativo;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche, e comunque non telematiche, unitamente o al posto di quelle digitali può avvenire secondo le seguenti procedure:

1) malfunzionamento temporaneo con schermata di blocco, o segnalazione di errore, che impedisce la redazione/formazione/deposito di un atto: stampa della schermata di blocco da parte del Giudice che procede > formazione del provvedimento con modalità analogiche e suo deposito attestato dal Cancelliere > allegazione al provvedimento analogico della stampa della schermata di blocco e, successivamente, inserimento al fascicolo digitale dell'uno e dell'altro;

2) malfunzionamento in mancanza di schermata di blocco o segnalazione di errore che si protragga per un tempo rilevante: attestazione del Giudice che procede del mancato funzionamento dell'applicativo; ricorso a modalità analogiche con deposito atti o del provvedimento in modalità analogica a cui occorre allegare l'attestazione da parte del Giudice di impossibilità di seguire le modalità digitali; successivo inserimento nel fascicolo digitale degli atti e dell'attestazione.

Ritenuto che tali procedure non possano determinare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della ricorrenza

P.Q.M.

attesta il malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Catanzaro, nel senso di cui in narrativa, dispone

la sospensione, con decorrenza 01 luglio 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP — nei casi suindicati;

con conseguente possibilità - per i soggetti abilitati interni - di redigere e depositare, anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti e documenti, con le modalità di cui ai punti 1) e 2) della narrativa fino alla data del 30 ottobre 2026. In ogni caso

trova applicazione il disposto di cui agli artt, 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.LD. del settore penale faranno pervenire, entro il 27 ottobre 2026, una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell' Ufficio.


Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e alla Camera Penale di Catanzaro nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Catanzaro, 30 giugno 2026

Il Presidente del Tribunale f.f.

dott.ssa Francesca GAROFALO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Garofalo', written over the printed name of the signatory.